

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

L'anno 20____ (duemila____), il giorno _____ del mese
di _____, in Roma

TRA

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, con sede in
Roma, Via De' Burrò n. 147, C.F. 80099790588, di seguito denominata Camera, in
persona del Dirigente *ad interim* dell'Area IX - Patrimonio, Dr. Antonio Carratù,

E

l'Istituto....., di seguito denominato Banca o Istituto cassiere, con sede
legale in, C.F., nella persona del
.....,

PREMESSO

che, con determinazione dirigenziale n. del, è stata affidata a
....., in seguito a esperimento di gara di appalto
con il sistema della procedura aperta, la gestione in concessione del servizio di cassa
della Camera,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) OGGETTO

La Camera affida in concessione alla Banca, che accetta, il
proprio servizio di cassa.

Tale servizio sarà svolto a titolo gratuito.

La gestione finanziaria della Camera ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il servizio di che trattasi avrà inizio il 1° gennaio 2013 e verrà svolto in conformità dei patti stipulati con la presente convenzione. Esso viene disimpegnato dall'Istituto cassiere nei propri locali, nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli sono aperti al pubblico, salvo i casi di urgenza. Esso, inoltre, deve essere espletato presso lo sportello bancario con servizio di cassa più vicino alla sede legale della Camera.

Il servizio deve essere gestito con metodologie e criteri informatici, tramite diretto collegamento tra l'Amministrazione finanziaria della Camera e l'Istituto cassiere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio stesso.

Art. 2) RISCOSSIONI

In relazione a quanto sopra, la Camera delega l'Istituto a incassare tutte le somme a questa spettanti sotto qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, demandando allo stesso facoltà di rilasciare, ove necessario, in luogo e vece dell'Ente, quietanza liberatoria delle somme incassate.

L'Istituto segnalerà immediatamente alla Camera, per iscritto o per via telematica, tutte le entrate riscosse, attribuendo loro una numerazione progressiva e specificandone la causale, richiedendo all'Ente la successiva regolarizzazione delle operazioni mediante l'emissione delle relative reversali di incasso.

A tali reversali sarà attribuito un numero progressivo e vi sarà apposta la firma digitale del Dirigente dell'Area II – Amministrazione Finanziaria e del Responsabile della Ragioneria della Camera, ovvero dei loro rispettivi delegati, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 254/2005.

La Banca si obbliga, altresì, al prelievo giornaliero delle somme incassate dagli uffici camerali siti in Roma, - Viale Oceano Indiano n. 17, Via Capitan Bavastro n. 116, in Civitavecchia - Largo Cavour n. 6, in Guidonia - Via Tenuta del Cavaliere n. 1 e in Velletri - Via Filippo Turati n. 7.

La Camera potrà, in considerazione di mutate esigenze operative, trasferire i suddetti uffici presso altre sedi, all'interno del territorio di propria competenza. In tale circostanza, la Camera avrà cura di comunicare tempestivamente alla Banca l'indirizzo delle nuove sedi.

I prelievi del denaro contante saranno effettuati quotidianamente, di regola nei giorni feriali, dalle ore 15 alle ore 15.30 dal personale dell'Istituto cassiere all'uopo incaricato.

La verifica delle somme prelevate dovrà avvenire con modalità tali da permettere alla Camera, in caso di contestazioni, un puntuale riscontro. In caso di presenza di banconote di sospetta falsità, la Banca garantisce, secondo la normativa in vigore, di consegnare tempestivamente alla Camera, qualora tale falsità sia accertata, copia del verbale definitivo di dichiarazione del falso rilasciato dalla Banca d'Italia.

Degli importi prelevati la Banca rilascerà tempestivamente, sebbene in un momento successivo, i relativi provvisori di entrata, con l'indicazione della cifra ritirata e della causale (incassi del giorno, riscossi presso la sede camerale di

Art. 3) PAGAMENTI

L'Istituto cassiere effettuerà versamenti di somme in favore di terzi in base a ordini di pagamento (mandati) emessi dalla Camera, numerati progressivamente e firmati digitalmente dal Dirigente dell'Area II – Amministrazione Finanziaria e dal responsabile della Ragioneria, ovvero dai loro rispettivi delegati, come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 254/2005.

L'Istituto può essere autorizzato dalla Camera, a seguito di specifica richiesta, cartacea o telematica, a dar corso al pagamento di particolari spese, le quali saranno successivamente regolarizzate dall'Ente tramite l'emissione dei relativi mandati di pagamento (art. 16 D.P.R. 254/2005).

Sarà cura della Camera specificare sui mandati di pagamento le istruzioni per il regime fiscale relativo alla quietanza.

La Camera dispone, in ottemperanza alle disposizioni normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.) nonché sul divieto di pagamento in contanti per cifre superiori a €1.000,00 (L. 201/2011), che i mandati di pagamento siano estinti, con espressa annotazione sui titoli stessi, mediante:

- a) Accredito su conto corrente bancario o postale senza oneri di commissione a carico della Camera e/o del beneficiario;
- b) Pagamento a mezzo bollettino di conto corrente postale, ricevuta bancaria, modello MAV, modello F23; in questi casi deve essere consegnata alla Camera la ricevuta del versamento;
- c) Pagamento mediante vaglia postale, con spesa a carico del richiedente; anche in questo caso deve essere consegnata alla Camera la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;
- d) Emissione, nei limiti consentiti dalla legge, di un assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere all'indirizzo del medesimo, con spesa a carico del beneficiario.

La Banca non è tenuta a dar corso a disposizioni di pagamento contenenti informazioni incomplete e/o inesatte, salvo l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio della Camera.

I mandati saranno ammessi al pagamento il giorno stesso della loro ricezione da parte dell'Istituto cassiere, ovvero, in presenza di cause oggettive che ne impediscano l'evasione, il primo giorno lavorativo successivo.

I pagamenti a mezzo contanti delle competenze fisse periodiche al personale dovranno essere effettuati, nei limiti consentiti dalla legge, presso lo sportello bancario più vicino alla sede di lavoro dei vari dipendenti, utilizzando procedure che assicurino ridotti tempi di attesa. Le predette sedi sono ubicate presso i seguenti indirizzi:

- Via de' Burrò 147 - Roma
- Via Capitan Bavastro 116 - Roma
- Viale Oceano Indiano 17 - Roma
- Via Appia Nuova 218 - Roma
- Largo Cavour 6 - Civitavecchia
- Via Tenuta del Cavaliere 1 - Guidonia
- Via F. Turati 7 – Velletri

La Camera potrà, in considerazione di mutate esigenze operative, trasferire i suddetti uffici presso altre sedi, all'interno del territorio di propria competenza. In tale circostanza, la Camera avrà cura di comunicare tempestivamente alla Banca l'indirizzo delle nuove sedi.

In caso di errato accredito da parte dell'Istituto cassiere, nella corresponsione di stipendi e assegni pensionistici, lo stesso è tenuto, a seguito del rilevamento dell'errore, a provvedere immediatamente alla corretta esecuzione delle operazioni in parola.

L'Istituto cassiere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

Art. 4) CODIFICA SIOPE – OBBLIGHI DELLA CAMERA E DELL'ISTITUTO CASSIERE

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.14 comma 6 della L. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25446 del 12.04.2011, che ha stabilito codificazione, modalità e tempi di attuazione del SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) per le Camere di Commercio, la Camera è tenuta a trasmettere all'Istituto Cassiere gli ordinativi di pagamento e di incasso corredati della codifica gestionale SIOPE.

L'Istituto Cassiere, a sua volta, trasmette quotidianamente tali informazioni alla banca dati SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

Agli incassi e pagamenti effettuati senza ordinativo, sono attribuiti dall'Istituto dei codici provvisori, che saranno poi sostituiti da quelli indicati dalla Camera sui relativi mandati e reversali, senza modificare la data originale dell'esecuzione dell'operazione.

Inoltre, l'Istituto Cassiere deve trasmettere ai soggetti previsti dalla normativa di settore, le informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dell'Amministrazione, eventualmente depositate presso altri Istituti di credito, secondo quanto comunicato dalla Camera stessa.

Art. 5) ALTRI SERVIZI

Su richiesta della Camera, la Banca provvederà a rilasciare carte di credito al Presidente dell'Ente o a un suo delegato, nonché al Segretario Generale e ai

Dirigenti o loro delegati. Le parti convengono che il rilascio e l'utilizzo di tali strumenti non comporterà oneri di alcun tipo per la Camera. L'Istituto rappresenterà all'Amministrazione, entro il mese successivo all'utilizzo delle carte di credito, le spese con queste effettuate, chiedendo l'emissione dei mandati relativi alla contabilizzazione delle relative operazioni.

L'Istituto si impegna a dotare tutte le sedi camerali, senza che ciò comporti la corresponsione di canoni, diritti, commissioni etc., di un sistema di incasso elettronico POS, mediante l'installazione di un numero minimo di 50 terminali, sia tradizionali sia virtuali (cioè attivi sul sito web della Camera).

La Banca garantisce, altresì, di effettuare il servizio di svuotamento e caricamento di macchine cambia-monete installate e/o da installare presso le varie sedi dell'Ente, con frequenza da concordare tra le parti.

L'Istituto cassiere assicura, inoltre, l'attivazione di un servizio gratuito di banca *online*, per semplificare lo scambio tra le parti di dati e informazioni relativi alle operazioni di cassa poste in essere. In particolare deve essere consentita la visualizzazione della consistenza di cassa, dei mandati e delle reversali in sospeso, dei provvisori da regolarizzare e in generale la visualizzazione dello stato dei pagamenti e degli incassi.

Art. 6 - OPERAZIONI DI CASSA ECONOMALE

Per quanto concerne le spese di economato, le stesse saranno effettuate a valere su un conto corrente ad esse dedicato.

Tutte le operazioni del presente articolo dovranno essere effettuate presso lo sportello bancario più vicino alla sede camerale di Via De' Burrò, garantendo il rispetto della riservatezza e della speditezza delle operazioni.

Art. 7) FIRME AUTORIZZATE

La Camera provvede a comunicare preventivamente alla Banca le generalità dei propri Funzionari autorizzati a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento e, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni degli estremi dei provvedimenti degli organi competenti che hanno conferito tali autorizzazioni nonché dei relativi *specimen* di firma.

Art. 8) TRASMISSIONE DEGLI ORDINATIVI

Le reversali e i mandati disciplinati dalla presente convenzione saranno emessi dalla Camera di norma nella forma del documento informatico, sottoscritto con firma digitale da parte dei soggetti autorizzati, secondo le previsioni di cui all'art. 7 del presente atto (documento informatico e firma digitale come definiti nel Codice dell'Amministrazione Digitale, approvato con D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.).

La Camera, tramite la S.c.p.a Infocamere, avrà cura di rimettere all'Istituto cassiere i certificati qualificati, contenenti le chiavi pubbliche di identificazione dei soggetti abilitati.

La gestione contabile del servizio di cassa è attuata tramite collegamento informatico tra la sede della Camera e l'agenzia dell'Istituto cassiere. La trasmissione degli ordinativi informatici di riscossione e pagamento, sottoscritti con firma digitale, viene effettuata mediante l'utilizzo del prodotto informatico fornito da Infocamere S.c.p.a.. – Società per l'informatica delle Camere di Commercio, secondo le modalità riconosciute dagli Istituti di credito.

Gli ordinativi di pagamento e incasso si intendono inviati e pervenuti all'Istituto Cassiere destinatario se trasmessi all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle vigenti disposizioni normative, sono opponibili a terzi.

La Banca predispose e trasmette alla Camera un successivo documento informatico, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli che non si è potuto acquisire. Relativamente a questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'esecuzione.

Art 9) LIMITI DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati dall'Istituto cassiere nei limiti delle effettive disponibilità di cassa della Camera e dell'eventuale anticipazione da questa richiesta.

Art. 10) COMUNICAZIONI GIORNALIERE - RESTITUZIONE DEGLI ORDINATIVI

La Banca comunicherà quotidianamente alla Camera, per via telematica, l'elenco delle operazioni effettuate, relativamente ai conti alla stessa intestati. Verrà, altresì, messo a disposizione della Camera l'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento trasmessi e in fase di esecuzione.

Entro la fine di ogni esercizio, gli ordinativi di riscossione e di pagamento non eseguiti, benché emessi dalla Camera nel corso dell'esercizio stesso, saranno revocati e conseguentemente annullati dall'Ente.

Art. 11) CONTO RIASSUNTIVO DEI MOVIMENTI DI CASSA

Il conto riassuntivo dei movimenti di cassa sarà costituito dall'estratto di conto corrente ordinario, tenuto dall'Istituto.

Art. 12) ATTESTAZIONI INERENTI GLI ORDINATIVI INFORMATICI

Su specifica richiesta dell'Ente, l'Istituto Cassiere è tenuto a fornire attestazioni relative all'esecuzione di pagamenti effettuati o di somme a qualsiasi titolo incassate.

Art. 13) CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI IN CONTO CORRENTE E PER I
PRINCIPALI SERVIZI DI BANCA

Le condizioni desumibili dall'offerta presentata dall'Istituto concessionario in sede di gara regoleranno il conto corrente ordinario di cassa e tutti gli altri conti correnti comunque intestati alla Camera.

Art. 14) COMUNICAZIONI PERIODICHE DELL'ISTITUTO ALLA CAMERA.
CHIUSURA DEI CONTI. RECLAMI

L'Istituto cassiere si obbliga a inviare alla Camera, alla fine di ogni trimestre, gli estratti del conto corrente di cassa, il conto scalare per capitali ed interessi, l'elenco dei mandati e delle reversali non evasi nonché dei pagamenti e delle riscossioni effettuati nel periodo considerato, non ancora perfezionati mediante l'emissione di mandati o reversali.

La Camera verifica tutti gli estratti conto ricevuti e comunica il proprio benessere alla Banca, salvo segnalare, entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla data di ricezione degli stessi, le eventuali osservazioni e differenze riscontrate, che devono essere tempestivamente regolarizzate.

L'Istituto rimane sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze rilevate dalla Camera nella verifica degli estratti conto.

La Camera, inoltre, segnalerà sollecitamente alla Banca gli eventuali reclami che gli pervenissero in relazione allo svolgimento del servizio.

Art. 15) TITOLI IN DEPOSITO

Qualora richiesto dalla Camera, l'Istituto concessionario assumerà in custodia ed eventuale amministrazione, a titolo non oneroso, i titoli e i valori di proprietà

dell'Ente. La Banca garantisce l'amministrazione dei suddetti valori alle più favorevoli condizioni di mercato, seguendo le variazioni nel tempo di quest'ultimo.

L'Istituto si obbliga, altresì, ad amministrare, con le modalità e alle condizioni suddette, i titoli e i valori eventualmente depositati da terzi quale cauzione in favore della Camera e a non procedere alla restituzione degli stessi, se tale restituzione non è stata autorizzata per iscritto dall'Ente.

Art. 16) TASSO DI INTERESSE A CREDITO

Il tasso di interesse da corrispondersi sulle somme in giacenza è pari al tasso Euribor a tre mesi riferito alla media del mese precedente, come rilevabile sul sito <http://www.euribor-ebf.eu/>, maggiorato o diminuito dello spread offerto dall'Istituto in sede di gara.

Art. 17) TASSO DI INTERESSE A DEBITO

Il tasso di interesse che la Banca applicherà sulle eventuali anticipazioni di cassa chieste dalla Camera sarà pari al tasso Euribor a tre mesi riferito alla media del mese precedente, come rilevabile sul sito <http://www.euribor-ebf.eu/>, maggiorato o diminuito dello spread offerto dall'Istituto in sede di gara.

Art. 18) CONTRIBUTO ANNUO – SPONSORIZZAZIONI

L'Istituto si impegna a stanziare in favore della Camera, secondo quanto offerto dalla Banca in sede di gara, un contributo annuo di Euro IVA esclusa, finalizzato alla sponsorizzazione di iniziative promozionali organizzate dall'Ente a fini istituzionali. L'evento al quale il contributo dovrà essere destinato, nonché l'accordo regolante le modalità di erogazione dello stesso, saranno di volta in volta convenuti tra le parti.

Art. 19) DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata di 36 mesi a decorrere dal 01.01.2013.

La Camera si riserva la facoltà di prorogare per ulteriori 36 mesi l'incarico affidato in concessione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, alle medesime condizioni tecniche ed economiche. Tale facoltà sarà esercitata mediante invio alla Banca di raccomandata A.R., 6 (sei) mesi prima della scadenza della convenzione.

Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportati alle modalità del servizio tutti quei perfezionamenti ritenuti necessari o che saranno suggeriti dall'esperienza.

Art. 20) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.

A tal fine l'Istituto è tenuto a comunicare alla Camera, pena la nullità assoluta del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario sul quale dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente incarico, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

Art. 21) PENALI

Nel caso in cui l'Istituto concessionario non provveda, per la data di avvio del servizio, ad attivare almeno uno sportello nel territorio del Comune di Roma, secondo gli impegni assunti in sede di gara, la Camera si riserva la facoltà di applicare una penale di Euro 100.000,00 (centomila/00) per la mancata attivazione, più un'ulteriore penale di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) al giorno per ogni ulteriore giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Art. 22) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La presenza di almeno una sede o filiale o agenzia o sportello con operatori della Banca sul territorio del Comune di Roma è considerata condizione essenziale ai fini

dell'adempimento della prestazione. Pertanto, nell'ipotesi in cui la Banca non sani l'inadempimento relativo all'attivazione dello sportello di cui al precedente articolo entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dal 01.01.2013, il presente accordo si intenderà risolto di diritto, salva la facoltà della Camera di pretendere il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, in caso di risoluzione della convenzione, la Camera potrà affidare l'incarico alla Banca classificatasi al secondo posto della procedura a evidenza pubblica, purché questa accetti le medesime condizioni proposte dall'originario concessionario.

Art. 23) RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualora la Camera riscontri gravi carenze nell'adempimento della prestazione, per cause imputabili a inefficienze o negligenze dell'Istituto cassiere, la stessa potrà chiedere, ai sensi degli artt. 1453 e segg. c.c., l'adempimento o la risoluzione della convenzione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 24) RICHIAMO AL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno esplicito rinvio a quanto prescrivono il Codice Civile e la legislazione nazionale vigente in materia.

Art. 25) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Foro di Roma.

Art. 26) RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i trattamenti di dati posti in essere in ragione dell'esecuzione del servizio dovranno avvenire nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n.

196/2003 e, in particolare, delle misure di sicurezza stabilite nell'Allegato B del decreto stesso.

Art. 27) REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione della presente convenzione sono a carico dell'Istituto cassiere concessionario.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma

Il Dirigente dell'Area IX

(Dr. Antonio Carratù)

Banca

Il Rappresentante Legale

(Dr.)